

## Allegato 3

### Indirizzi operativi di cui all'articolo 2, comma 3, per la redazione dei pareri istruttori conclusivi relativi ai procedimenti di riesame delle AIA delle Raffinerie (Attività 1.2 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

#### 1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente allegato contiene gli indirizzi operativi per la definizione dei pareri istruttori conclusivi relativi ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate per l'esercizio delle raffinerie, avviati ai sensi dell'articolo 29-octies comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla pubblicazione delle *Conclusioni sulle BAT* concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, in particolare a quella avvenuta il 28 ottobre 2014 sulla GU L 307 della UE (nel seguito *Conclusioni sulle BAT*).
- 1.2 Ove si rendesse necessario non applicare gli indirizzi operativi di cui al presente allegato, sarà cura della competente Commissione AIA-IPPC darne esplicita motivazione nelle premesse del parere.

#### 2. CRITERI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE AIA PER L'ESERCIZIO DELLE RAFFINERIE

- 2.1 Alla luce di quanto riportato all'art. 20, punto 3 della Direttiva 2010/75/UE e all'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, indipendentemente dalla data di avvio dei procedimenti di riesame motivati dalla emanazione delle *Conclusioni sulle BAT*, fino a quattro anni dalla pubblicazione della relativa decisione della Commissione UE (in particolare fino al 27 ottobre 2018 in relazione alle *Conclusioni sulle BAT* pubblicate il 28 ottobre 2014), le raffinerie dovranno, al minimo, rispettare i limiti prescritti nelle AIA già vigenti, nonché quelli indicati dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori norme ambientali applicabili. Nei provvedimenti di riesame dovranno essere individuate le misure che consentano l'adeguamento degli impianti alla luce delle *Conclusioni sulle BAT* e tali misure dovranno essere applicate entro quattro anni dalla pubblicazione di tali documenti.
- 2.2 Generalmente le basi temporali su cui sono espressi i limiti di emissione (es. giornalieri, orari, mensili) saranno fissati nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sulla base di quanto indicato dalle *Conclusioni sulle BAT*. Qualora la competente commissione AIA-IPPC ritenesse di dover prescrivere nel PIC le modalità di monitoraggio più idonee a garantire il rispetto dei limiti, queste dovranno essere non meno cautelative di quanto previsto in materia di monitoraggio nelle medesime *Conclusioni sulle BAT*.
- 2.3 In merito al monitoraggio delle emissioni di camini da autorizzare con il sistema della *bolla*, con riferimento alle BAT 57 e 58 delle citate *Conclusioni sulle BAT*, fermo restando l'obbligo di legge di installare, per impianti di combustione interni alla raffineria con potenza termica uguale o superiore a 100 MW, sistemi di monitoraggio in continuo diretto delle emissioni in atmosfera (CEMS), i sistemi predittivi di monitoraggio delle emissioni (PEMS) potranno essere ammessi in alternativa al CEMS per alcuni camini, a seguito di argomentata richiesta da parte del gestore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- per ogni inquinante concorrente al calcolo della bolla (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>), il flusso di massa che potrà essere monitorato con metodi diversi da CEMS e PEMS non dovrà eccedere il 15% del flusso di massa totale  $[(\text{kg/h})_i / (\text{kg/h})_{\text{tot}}] \leq 15\%$ , dove il pedice *i* indica la somma delle portate massiche di ogni singolo inquinante in uscita dai camini monitorati con tali metodi];
  - per ogni inquinante concorrente al calcolo della bolla (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>), il flusso di massa che potrà essere monitorato in continuo con misura indiretta (PEMS) non dovrà eccedere il 15% del flusso di massa totale  $[(\text{kg/h})_i / (\text{kg/h})_{\text{tot}}] \leq 15\%$ , dove il pedice *i* indica la somma delle portate massiche di ogni singolo inquinante in uscita dai camini monitorati con metodo continuo indiretto (PEMS)];
  - l'intervallo di confidenza da assumere nelle prove di variabilità del PEMS non potrà eccedere il

20% del valore limite di emissione (VLE) per ciascuno degli inquinanti (NO<sub>x</sub> ed SO<sub>2</sub>);

- dovranno esser condotte prove in parallelo almeno annuali con un sistema di riferimento, adottando criteri e modalità analoghe a quelle previste dalla norma UNIEN 14181:2015;
- i dati del PEMS dovranno obbligatoriamente essere ri-processati sulla base del coefficiente di correlazione derivante dall'applicazione delle procedure di cui al punto precedente.

Ogni eventuale aggiornamento della normativa tecnica vigente nazionale e comunitaria citata aggiorna automaticamente i contenuti tecnici del presente allegato ad essa riferiti.

**2.4** In merito alla fissazione del valore limite di bolla per NO<sub>x</sub> ed SO<sub>2</sub>, in base a quanto riportato nella descrizione delle BAT 57 e 58, i valori di concentrazione e di portata utilizzati per il calcolo della bolla al fine di garantire le condizioni richieste dalle *Conclusioni sulle BAT* in generale devono essere:

- la portata fumi media mensile, espressa in Nm<sup>3</sup>/h, riferita a fumi secchi e con tenore di ossigeno pari a quello di riferimento, rappresentativa per il normale funzionamento dell'unità;
- la concentrazione media mensile degli inquinanti, espressa in mg/Nm<sup>3</sup>, riferita a fumi secchi e con tenore di ossigeno pari a quello di riferimento, rappresentativa per il normale funzionamento dell'unità;
- in caso di unità nuova ovvero di cambiamenti sostanziali o strutturali che influenzino i livelli di emissione dell'unità oggetto di autorizzazione, sarà considerata, sia per la portata che per le concentrazioni, una stima rappresentativa per il normale funzionamento dell'unità fornita dal gestore;
- i valori di concentrazione e di portata rappresentativi del "normale funzionamento" sono per ciascun inquinante riferiti a dati medi storici di un singolo mese. Tale mese è individuato nell'ambito di dati storici relativi ad esercizio autorizzato con autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il Gestore segnala i dati di almeno 24 mesi, anche non continuativi, rappresentativi della "marcia" della intera Raffineria soggetta ad AIA, proponendo il mese che a suo parere dovrebbe essere preso a riferimento. La eventuale scelta di un diverso mese di riferimento è adeguatamente motivata nel parere in base alla sua maggiore rappresentatività del "normale funzionamento".

Sempre in base alla descrizione delle BAT 57 e 58 delle *Conclusioni sulle BAT*, al fine di verificare che le emissioni totali garantite con l'approccio della bolla siano pari o inferiori alle emissioni corrispondenti ai BAT-AEL che risulterebbero dall'applicazione delle BAT ad ogni singola unità, partendo dai dati forniti dal gestore dovrà essere verificato che:

$$FM_{BAT} \geq FM_{bolla}$$

dove:

$FM_{BAT}$  = Flusso di massa medio mensile ottenuto moltiplicando per ogni unità la portata mensile rappresentativa per il normale funzionamento per il BAT-AEL indicato per quella unità dalle Conclusioni sulle BAT e sommando i flussi di massa così ottenuti per tutte le unità;

$FM_{bolla}$  = Flusso di massa medio mensile ottenuto moltiplicando per ogni unità la portata mensile rappresentativa per il normale funzionamento per le concentrazioni mensili rappresentative per il normale funzionamento e sommando i flussi di massa così ottenuti per tutte le unità.

**2.5** Generalmente i valori limite di emissione degli inquinanti significativi corrispondono ai livelli superiori dei *range* dei BAT-AEL indicati nelle *Conclusioni sulle BAT*. Nel caso sia necessario prescrivere limiti più bassi, ma sempre nel *range* dei BAT-AEL, si dovrà dare esplicita evidenza alle decisioni che hanno determinato tale necessità (tipicamente riconducibili a strumenti di pianificazione approvati dagli enti territoriali ed a condizioni fissate in applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale). Ove sia necessario prescrivere limiti al di fuori del *range* dei BAT-AEL si dovrà fare riferimento a quanto specificato dalla norma (cfr. art. 29-*sexies*, commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* e art. 29-*septies*, del D.Lgs. 152/06).

**2.6** Riguardo ai "Grandi Impianti di Combustione" (GIC) presenti nelle raffinerie, rientranti nel campo di applicazione dell'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed alla possibile valutazione delle deroghe,

previste ai punti 3.3 e 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere considerati i seguenti criteri minimi specifici:

- a. Come previsto dalla attuale normativa (Direttiva 2010/75/UE e D.Lgs. 152/2006 e smi), ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale di una combinazione di impianti i cui scarichi gassosi sono emessi attraverso un camino comune e in funzione della quale vanno individuati i VLE al camino, si devono sommare le potenze termiche dei singoli impianti di combustione. Il calcolo della suddetta potenza termica nominale totale fa riferimento alla normativa nazionale. Pertanto, attualmente, a tale calcolo concorrono tutti gli impianti, ferme restando le esclusioni di cui al comma 15, del citato art. 273, del D.Lgs. 152/2006, ovvero devono essere considerati anche gli impianti di combustione con potenza termica nominale minore di 15 MW. Tale ultima indicazione si intenderà automaticamente rettificata ove intervenissero modifiche normative che allineassero la norma nazionale a quella comunitaria (che all'art. 29 dalla Direttiva 2010/75/UE esclude dal conteggio gli impianti con potenza termica fino a 15 MW).
- b. Sempre con riferimento ai camini comuni, nel caso in cui si verifichi che al camino confluiscono i fumi di più impianti, tra cui impianti diversi dai GIC, esclusi quindi dal campo di applicazione dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006 (come ad esempio l'impianto Claus, richiamato esplicitamente nel comma 15, dell'art. 273, tra gli impianti a cui non si applicano le disposizioni sui GIC), dovrà comunque essere fissato un valore limite di emissione specifico per i GIC che convogliano i propri fumi al suddetto camino comune, sommando le potenze termiche di questi in base al criterio di cui al punto a. Al contempo dovranno essere individuate le soluzioni tecniche più idonee al caso specifico e compatibili con la realtà dell'impianto per la misura e la relativa verifica di conformità al suddetto limite. Dal flusso comune di fumi dovrà quindi essere misurato o stimato separatamente il contributo delle unità di combustione oggetto di adeguamento, al fine di verificare il rispetto del limite.
- c. Laddove sia valutato tecnicamente possibile, possono essere prescritte le misure delle emissioni alle singole linee di adduzione dei fumi al camino comune, ferme restando le misure al camino con sistema di misura diretta o indiretta. Altrimenti, dovranno essere previste idonee procedure di calcolo finalizzate a separare il contributo emissivo delle sole unità di combustione (GIC) oggetto di adeguamento dalla misura totale rilevata al camino comune.

**2.7** Per le emissioni non convogliate fuggitive ed in particolare ai fini di un efficace programma di monitoraggio e riparazione di perdite per emissioni fuggitive (LDAR), ferme restando eventuali prescrizioni più cautelative già fissate nelle AIA vigenti, devono essere prescritti dei valori di soglia non superiori a 10'000 ppm per le emissioni totali. Valori di soglia significativamente minori (fino a 500 ppm) vanno inoltre fissati per le emissioni di sostanze cancerogene.

**2.8** In merito al controllo degli odori e dei composti organici volatili (COV) i pareri valuteranno la opportunità di prevedere la copertura e la relativa captazione dei vapori delle vasche di disoleazione (es. vasche *API*) da avviare al successivo trattamento; ove necessario potrà essere previsto uno specifico studio di fattibilità, da completarsi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame, che preveda l'operatività dei sistemi entro ulteriori 18 mesi.

**2.9** Relativamente agli impianti di trattamento degli scarichi idrici, nel caso questi siano asserviti esclusivamente ad impianti di raffinazione, dovranno essere prese in considerazione solo le *Conclusioni sulle BAT*, unitamente al relativo BRef sulle raffinerie; diversamente ove siano presenti anche "altri" impianti (es. impianti consortili a cui afferiscono anche scarichi provenienti da altre attività IPPC e non) dovranno essere presi in considerazione anche gli eventuali ulteriori BRef pertinenti.

**2.10** Con riferimento a quanto riportato nella descrizione della BAT 17 *Conclusione sulle BAT*, le valutazioni e la fissazione di specifiche condizioni relative al controllo del rumore dovranno essere basate su:

- opportune campagne di monitoraggio in continuo del rumore in corrispondenza delle principali sorgenti di emissione acustica della raffinazione;
- un efficace piano di controlli periodico dei livelli di rumore presso i recettori più prossimi alla raffinazione, con frequenza almeno annuale